



27 MAR. 2020

Associazione ONLUS legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge 4 dicembre 1997 n. 450 e L.R. 11/94
iscritta all'Albo Associazioni di Volontariato della Regione Puglia al n. 314/98
– Sede Sociale Via Sicilia, 16 – 73032 Andrano
C.F. 90015670756



GVP ONLUS

Promozione Anziani & Infanzia –

ANDRANO

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 5

Anno 2019

OGGETTO: Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs 117/2017

L'anno duemila diciannove addì 15 del mese di aprile alle ore 19,15

presso la sede Sociale si è riunita l'ASSEMBLEA Generale Dei Soci dell'Associazione "Gruppo Volontariato Parrocchiale" – Promozione Anziani e Infanzia - Andrano –.

All'appello nominale sono presenti e/o assenti i sott'elencati soci regolarmente iscritti nel Libro soci dell'Ass.ne:

N	Cognome e Nome		Presente	Assente
	Di tutti i soci iscritti nel relativo LIBRO degli associati			
1.	Accogli	Paolina	SI	
2.	Accogli	Immacolata	SI	
3.	Accogli	Maria Ada		SI
4.	Barbieri	Maria Desdemona	SI	
5.	De Iaco	Cosima	SI	
6.	Dongiovanni	Grazia	SI	
7.	Fracasso	A. Domenica		SI
8.	Guida	Carmela	SI	
9.	Lecci	Adriana	SI	
10.	Minonne	Maria Assunta	SI	
11.	Minonne	Silvana	SI	
12.	Nuzzo	Palma Cosima	SI	
13.	Panico	Carmina	SI	
14.	Panico	Giuseppa	SI	
15.	Panico	Severina	SI	
16.	Ragusa	Fabiola	SI	
17.	Rizzo	Margherita	SI	
18.	Saracino	Gerolamo	SI	
19.	Scarcella	Antonia	SI	
20.	Urso	Grazia		SI

Presiede la Sig.ra Dongiovanni Grazia – Presidente dell'Associazione

Redige il verbale la Sig.ra Accogli Paolina -Segretario

SOCI PRESENTI: 17

SOCI ASSENTI: 3

I SOCI PRESENTI SONO LA MAGGIORANZA QUALIFICATA SUPERIORE AI 3/4-

-segue Delb.n.5 -
(sono 18 pagine compresa questa e le note allegate)



Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Grazia Dongiovanni, verbalizza la Sig.ra Accogli Paolina.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 17 soci su n° 20 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità (**maggioranza qualificata superiore ai ¾**), nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

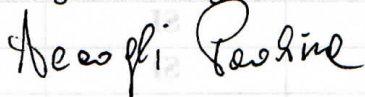
L'Assemblea **con voto unanime** delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

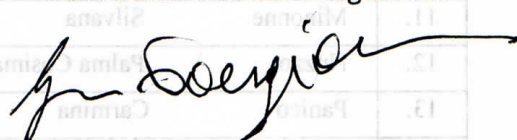
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Accogli Paolina



Il Presidente Grazia Dongiovanni



Statuto adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.117/2017 (e s.m.i.):

Regione Puglia

COMUNE DI ANDRANO

ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO PARROCCHIALE"

- PROMOZIONE ANZIANI e INFANZIA -

Organizzazione di Volontariato (OdV) – Ente Terzo Settore (ETS)

Associazione di Volontariato costituita con atto del Notaio Dott. Positano da Poggiardo ed Iscritta al n.314/98 del REGISTRO della Regione Puglia

STATUTO

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita in Andrano (Lecce) l'Associazione di Volontariato denominata "Gruppo di Volontariato Parrocchiale - *Promozione anziani e infanzia* - "Organizzazione di Volontariato (OdV) /Ente Terzo Settore (ETS) con sede sociale in Via Sicilia n.16. in conformità al dettato del D. Lgs 11//2017 l'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città, dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione "Gruppo di Volontariato Parrocchiale *Promozione anziani e infanzia*" più avanti chiamata per brevità "*associazione*", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2 Finalità e attività

L'Associazione, d'ispirazione cristiana e promossa dalla Caritas Parrocchiale, ha finalità di **Solidarietà Sociale** in rapporto alle problematiche dell'infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e dell'emarginazione *ed opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore ed in particolare, persegue le seguenti finalità:*

- a. Favorire un confronto, un dialogo, un rapporto continuo tra il mondo degli anziani e quello giovanile - Aiutare i ragazzi e gli anziani che vivono le problematiche della povertà o dell'emarginazione - Educare alla legalità;
- b. Creare le condizioni di un confronto tra generazioni per la riscoperta delle motivazioni di fondo del vivere, del comportarsi, del soffrire, dell'aspettare, del faticare, del riposare, del condividere, del pregare, del credere;



- c. Adoperarsi perché gli anziani siano e si sentano veramente soggetti nella comunità civile ed ecclesiale;
- d. Promuovere momenti di condivisione tra l'anziano in buona salute e quello bisognoso di assistenza;
- e. Aiutare la comunità a conservare la memoria del passato per mantenere vivi i valori religiosi ed umani che hanno costituito e costituiscono l'ossatura del popolo;
- f. Risvegliare nei giovani il desiderio di appropriarsi di alcuni valori, attraverso la conoscenza diretta della propria storia, della quale gli anziani sono portatori e testimoni privilegiati;

Art. 3 Modalità

L'Associazione, allo scopo di raggiungere le finalità previste dal presente Statuto, promuoverà iniziative ed attività ai seguenti livelli:

- a. Livello culturale: conoscenza, studio, analisi della comunità cittadina e del territorio salentino;
- b. Livello operativo: ogni iniziativa ritenuta utile a sviluppare il senso dell'appartenenza alla cultura studiata;
- c. Livello socializzante: diffusione in tutta la comunità dei risultati raggiunti e degli stimoli emersi.

Il gruppo opererà anzitutto attraverso:

- **Momenti di produzione:** raccolta d'informazioni attraverso gli anziani (racconti, leggende, tradizioni, ricordi, documenti);
- **Momenti di creazione:** costruzione di strumenti tradizionali, mostre, rappresentazioni, balli, canti.
- **Momenti di fruizione:** conferenze, dibattiti, proiezioni, visite guidate, incontri conviviali, soggiorni climatici, eventuale assistenza domiciliare. Incontro tra le diverse culture presenti sul territorio (Albanese, Marocchina, ecc.)

Art. 4 Promuovere momenti di condivisione tra l'anziano in buona salute e quello bisognoso di assistenza;

Art. 5 Attività di volontariato

Il Gruppo è un'Associazione senza fini di lucro, per lo svolgimento d'ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefisso e si avvale, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 6 Prestazioni di lavoro



L'Associazione, pur avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esso svolta.

Art. 7 Iscrizione all'Albo del Volontariato

Il Gruppo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, avvierà la pratica di iscrizione all'Albo (o Registro) Nazionale (RUNTS quando sarà istituito), Regionale e Comunale, anche allo scopo di collaborare con le Istituzioni civili per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità statutarie.

Art. 8 Organi

Organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo (1 un membro ogni dieci associati, ivi compreso il Presidente il Vice Presidente, tesoriere e il segretario, e comunque in numero non inferiore a quattro)
3. Presidente –
4. Vice-Presidente
5. Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo e può essere nominato solo in assenza degli Organi di cui agli artt.34 e 35 del presente Statuto)

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e membro del Collegio dei Revisori di cui al punto 5) - non sono cumulabili.

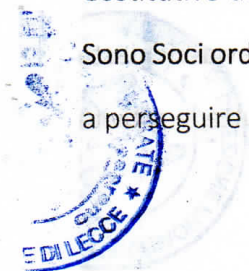
Art. 9 Elezione delle cariche

Tutte le cariche sono elettive ed hanno la durata di quattro anni. Sono rinnovate seguendo il sistema democratico previsto dal Codice Civile.

Art. 10 Soci

Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso e realizzato il Gruppo e sono nominati nell'Atto Costitutivo dello Statuto.

Sono Soci ordinari le persone, in età adulta, che ne condividono lo spirito e la prassi e che s'impegnano a perseguire attivamente i fini associativi stabiliti dal presente Statuto e sono iscritti nel libro soci.



Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come Associati altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio:

si deve presentare domanda in carta semplice indirizzata al Presidente in carica, che la sottoporrà al giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'Aspirante. La decisione dei soci è annotata nel libro soci. Se respinta deve essere accompagnata da risposta scritta e motivata, da far pervenire all'interessato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla data della richiesta di adesione. L'aspirante Socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame nel corso della sua prima riunione.

Art. 11 Diritti e doveri dei Soci

Possono essere esclusi dall'associazione, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, i soci che risultano omissivi rispetto ai doveri successivamente indicati.

Ogni socio può liberamente recedere dall'appartenenza all'Associazione mediante dimissioni scritte, con preavviso almeno di giorni otto.

Al socio dimissionario o escluso nulla è dovuto per quanto versato all'Associazione a qualsivoglia titolo.

Art.12 Il socio ha diritto:

- Di accedere ai locali dell'Associazione;
- Di prendere visione delle deliberazioni adottate dagli Organi;
- Di prendere visione di tutti libri sociali e della situazione patrimoniale, previa richiesta indirizzata al Presidente e da evadersi entro 8 giorni, e di essere informato su tutte le attività e iniziative dell'Associazione;



- I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associati a ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasferibile;
- Di esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle Cariche Sociali;
- I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali Regolamenti;
- I soci che hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.13 -La qualità di socio si perde:

- a- Per morte
- b- Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c- Dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d- Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statuarie e/o regolamenti interni

Il socio ha altresì il dovere

- Di corrispondere le quote di associazione così come fissate dal Consiglio Direttivo;
- Di assumere comportamenti consoni allo spirito dell'Associazione sia all'interno sia all'esterno della stessa.

Art.14 Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Non hanno diritto di voto per la nomina degli Organi.

Art. 15 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art.16 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi sociali e Cariche Elettive

Art. 17- Sono Organi dell'Associazione:

a) - Assemblea dei Soci;

b) - Consiglio Direttivo;

/c) – Organo di Controllo, laddove eletto (ovvero se ricorrono le condizioni ex D. Lgs 117/2017 art.31 comma 1 – vedi anche art.34 e 35 del presente Statuto);

d)- Eventuale Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto opportuno, sostituzione degli Organi di cui alla precedente lett. c) -.

Art. 18 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea dei Soci convocata con lettera raccomandata ad ogni singolo socio con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 19 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi degli aderenti
- b) Contributi da privati
- c) Contributi dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche



- d) Contributi da organismi internazionali
- e) Donazioni e lasciti testamentari
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

In caso di **scioglimento, cessazione ovvero estinzione** dell'associazione di volontariato, ed indipendentemente dalla forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad Altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 20 Esercizio sociale e del bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

A fine esercizio viene predisposto il bilancio consuntivo dell'esercizio in chiusura, unicamente ad una breve relazione sull'attività svolta ed al bilancio preventivo per l'esercizio futuro.

Il Bilancio, unicamente alla relazione è approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 marzo successivo l'anno di riferimento.

I dati economico-patrimoniali vengono desunti dalla regolare tenuta delle scritture e dei registri contabili.

Art. 21 Assemblea: - convocazione e attribuzioni

L'Assemblea

- a) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

- b) L'Assemblea, è convocata almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.



L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.



Art.22)-L'Assemblea ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio;

approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede eventualmente alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone il numero dei componenti;

procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo (se e quando previsto), determinandone previamente il numero dei componenti;

nomina e revoca, in sostituzione dell'Organo di Controllo, se non quando previsto (e cioè in mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti), il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 13

delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato al consiglio direttivo

delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.23)- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.24)- Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.25)- Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno, a mezzo lettera scritta, per l'approvazione del bilancio, della relazione del Presidente e (se eletto) del Revisori di cui agli artt. 34 o 36 del presente Statuto.

Elegge ogni quattro anni i componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno 1/3 degli associati o del Consiglio Direttivo.

Elegge ogni quattro anni i componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno 1/3 degli associati o del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea promuove **mozioni di sfiducia** nei confronti del Presidente e/o dei Componenti del Consiglio direttivo.

La **mozione** deve essere approvata da almeno 2/3 dei soci, e la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 26 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un membro ogni dieci associati, ivi compreso il

Presidente, Il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, e comunque in numero non inferiore a quattro e non superiore a nove eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.



Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore



Art27)- Il Consiglio Direttivo -

è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 28. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice-presidente;
- elegge il tesoriere
- elegge il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- può compiere compravendite o accensione di ipoteche su beni immobili soltanto previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
- Promuove azioni di sfiducia nei riguardi del Presidente.
- Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Art. 29 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. **In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.** Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni

Art.30 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Convoca l'Assemblea dei soci. Redige insieme al Tesoriere, il bilancio. Firma, insieme al Tesoriere, le autorizzazioni di spesa riguardanti l'Associazione.

Art.31 Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo o su sua espressa delega.

Art.32 Il Tesoriere

Il Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili. Il Tesoriere redige i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione e li sottopone, insieme al Presidente, all'Assemblea dei soci. Il Tesoriere firma, insieme con il Presidente (e in assenza del Presidente insieme al Vice-Presidente), le autorizzazioni di spesa.

Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari- Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio solo per importi il cui importo massimo viene fissato dal Consiglio Direttivo.

Art.33. Il Segretario



Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali (e/o deliberazioni) di Consiglio o di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 34 -L'Organo di controllo

(se e quando sarà costituito in ottemperanza al D. Lgs 117/2017 art.31 comma 1)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.35 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 36 Patrimonio, esercizio sociale e bilanci

. (31) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.37-). Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- 
- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/1 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.38)- Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.39.) Uso del Patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed



altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Aer. 40 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.



Art. 41) - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art-42 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

(La nomina del Collegio, solo in mancanza degli Organi di cui agli artt.34 e 35 del presente Statuto)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi, di cui uno può non essere socio, ed un supplente. Esso effettua la vigilanza contabile sull'attività generale dell'Associazione ed esprime il proprio parere scritto su tutte le deliberazioni di spesa.

Il collegio (Organo facoltativo) è eletto dall'Assemblea de Soci e dura in carica quattro anni.

Art. 43 Gratuità delle cariche

Gli eletti a tutte le cariche associative non hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni da essi svolte.

Art.44 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che è il PRESIDENTE Dell'ASSOCIAZIONE;

in caso di sua assenza od impedimento spetta al Vice -Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti di legge.

Art. 45 Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto debbono essere proposte da almeno un terzo degli aventi diritto al voto in sede di Assemblea dei Soci.

Le proposte devono pervenire al Consiglio Direttivo in tempo utile perché possa esaminarle nell'ultima riunione prima dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche allo Statuto.

Per l'approvazione della proposta di modifica è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 46. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 47 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione de patrimonio viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole almeno dei tre quarti degli associati

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r, o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 48 Norme finali di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal Presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente sulle Associazioni e sull'attività di volontariato, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Segretario

Paolina Accogli

Paolina Accogli

Il Presidente

Grazia Dongiovanni

Grazia Dongiovanni



**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL 27 MAR. 2020
SERIE 300 NUMERO 618
VERSATE EURO ESENTE

IL FUNZIONARIO
LICIA ESTRILLACES
Firma al Capo del Dipartimento Prov.le
di Lecce

NOTE allegate in calce allo Statuto

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei Soci (Aderenti) unitamente all'**Atto Costitutivo** con rogito del notaio Dott. Avv. Alfredo Positano da Poggiardo - Numero 107793 del Repertorio e numero 35299 della Raccolta in data 26 marzo 1998; e con Atto, sempre dello stesso Notaio, n.107990 di rep. E n.3544 della Raccolta in data 28 aprile 1998

/././.

Successivamente alcuni Articoli sono stati modificati o integrati, su richiesta degli Uffici della Regione Puglia, con Delibera dell'Assemblea dei Soci n.4 del 30 ottobre 1998, registrata all'Ufficio del Registro di Maglie al n. 96/1 Serie II^ 3° E in data 6 nov.1998, sono stati ulteriormente modificati o integrati alcuni articoli del medesimo statuto

Con Provvedimento n.0108 di Repertorio del 30 nov. 1998 – Codice CIFRA SSS/DIR/98/0116 il Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Assessorato Alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Puglia ha iscritto la

ASSOCIAZIONE "Gruppo di Volontariato Parrocchiale" - PROMOZIONE ANZIANI E INFANZIA-

-sede sociale in Andrano alla via Sicilia,16-Al n.314 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato

RECAPITO PRESIDENZA: Grazia Dongiovanni – via A. De Gasperi, 39 - 73032 Andrano (LE)

SEDE OPERATIVA Dell'Associazione : Piazza UNICEF – Salone Piano Terra C/o Palazzo Municipale.

In data 15 aprile 2019, con Delibera n.5 Dell'Assemblea dei soci, il presente statuto è stato adeguato al D.Lgs117/2017 e s.m.i., con l'ausilio anche delle linee guida indicate dalla Regione Puglia (Atto Dirigenziale N. 223 del28/03/2019 Registro delle determinazioni Codice CIFRA: 146/Dir/2019/00223

Il Segretario
Paolina Accogli

Paolina Accogli



Il Presidente
Grazia Dongiovanni

Grazia Dongiovanni



48~